



di ammissione al passivo presentate dopo la scadenza del termine a tal fine fissato dal liquidatore dopo avere “verificato l’elenco dei creditori” e “formato l’inventario dei beni da liquidare” (art. 14-sexies della legge citata). Nel caso di specie, non è in discussione che la liquidatrice effettuò la prevista comunicazione alla banca della possibilità di partecipare alla liquidazione, né si discute della congruità del termine da lei assegnato per presentare la domanda; ancora, [REDACTED] non allega alcuna giustificazione per il ritardo e non chiede, pertanto, di essere rimessa in termini. Sottolinea soltanto che la domanda pervenne comunque alla liquidatrice prima della predisposizione del progetto di passivo, tant’è che in quella sede venne presa in considerazione, ma esclusa, appunto perché tardiva. Anche quest’ultima circostanza fattuale risulta dai documenti e non è contestata. Infine, il credito della banca e il suo rango ipotecario non sono in alcun modo in discussione, sicché si conferma che il reclamo è va trattato e risolto, in puro diritto processuale, sulla questione sopra evidenziata.

Si premette che il reclamo è stato notificato agli altri creditori che hanno fatto domanda di ammissione al passivo, in quanto potenziali controinteressati (anche in considerazione del rango ipotecario del credito della reclamante), e che nessuno di loro ha svolto difese. Per parte sua, la liquidatrice, ribadita la convinzione della correttezza del proprio operato, si è tuttavia rimessa alla decisione del tribunale.

La motivazione del provvedimento reclamato – pienamente condivisa dalla difesa della debitrice [REDACTED], che ha depositato memoria – parte innanzitutto dalla constatazione che la legge n° 3 del 2012, a differenza della legge fallimentare (art. 101), non prevede la possibilità per i creditori di presentare domande tardive; prosegue con la considerazione dell’irrelevanza, ai fini della decadenza della parte, della natura perentoria od ordinatoria del termine non rispettato; illustra quindi le ragioni della ritenuta impossibilità di ricorrere all’analogia con le norme che ammettono e disciplinano



le domande tardive nel fallimento; si completa con un confronto, in ottica evolutiva, con le corrispondenti disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legisl. n° 14 del 2019; l'art. 270 perpetua la scelta di non prevedere la possibilità di domande tardive), esteso anche alle norme in gestazione del c.d. decreto correttivo (che prevede una novellazione dell'art. 273, tale per cui le domande tardive sarebbero ammesse "solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile").

La difesa di [REDACTED]

sottolinea, invece, che la legge n° 3 del 2012 non sancisce l'inammissibilità della domanda tardiva e non attribuisce carattere perentorio ad un termine che non è fissato né dalla legge stessa, né dal giudice, ma dal professionista incaricato dell'ufficio di liquidatore del patrimonio; considera, poi, la mancata previsione della possibilità di presentare domande tardive una lacuna legis, da colmare con l'applicazione della disciplina del fallimento, indicata quale parametro di riferimento per tutte le procedure concorsuali; invoca il principio processuale dell'irrelevanza delle nullità degli atti in caso di raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3°, c.p.c.); conclude prospettando l'illegittimità costituzionale degli artt. 14-sexies, 14-septies e 14-octies della legge n° 3 del 2012, ove interpretati nel senso di inibire al creditore, mediante una drastica e ingiustificata sanzione di decadenza, il ricorso alla giustizia garantito dall'art. 24 della Costituzione

Tale essendo la questione sul tappeto, il reclamo è fondato, dovendosi dare decisiva rilevanza alla mancanza, nella legge n° 3 del 2012, di una disposizione che preveda l'inammissibilità della domanda "tardiva" di partecipazione alla liquidazione del patrimonio o, meglio, che sanzioni con la decadenza il mancato rispetto del termine all'uopo fissato dal liquidatore.

Occorre innanzitutto considerare che la domanda del debitore sovraindebitato riguarda "la liquidazione di tutti i suoi beni" (art. 14-ter legge n° 3 del 2012), non solo di



quelli presenti al momento della presentazione della domanda, ma anche di quelli che potrebbero pervenirgli nei successivi quattro anni (art. 14-undecies legge cit.). Inoltre, all'esito della procedura di liquidazione del patrimonio, si apre per il debitore la prospettiva – seppure non certa – dell'esdebitazione (art. 14-terdecies legge cit.). Si può quindi ben dire che escludere un creditore dal passivo della liquidazione del patrimonio equivale, nella sostanza, a privarlo del suo diritto. Se questo è vero, occorre che il giudice – la cui funzione costituzionale è naturalmente quella di tutelare i diritti soggettivi – consideri con rigore restrittivo la possibilità che la legge preveda una siffatta “espropriazione” di un diritto di credito che, di per sé, non è in discussione. E siffatto rigore impone innanzitutto di rilevare che la legge attualmente vigente non contiene una espressa indicazione nel senso della inammissibilità della domanda, né della decadenza dalla possibilità di presentarla dopo la scadenza del termine. Si può convenire che il rigore interpretativo in favore della conservazione del diritto non richiede necessariamente una disposizione espressa di inammissibilità o decadenza, ben potendo essere che una norma implicita in quel senso si ricavi in modo necessario dal sistema. Ma, in questo caso, vi sono argomenti di carattere sistematico che, al contrario, rafforzano la tesi che esclude la decadenza per effetto del mancato rispetto del termine.

Il codice di procedura civile conosce soltanto “Termini legali e termini giudiziari” (rubrica dell'art. 152) ed è in tale ambito che pone la distinzione tra termini perentori e termini ordinatori (artt. 153 e 154). Se ne desume che un termine fissato dal liquidatore del patrimonio non è un termine processuale, ovvero sia che ad esso non si applica la disciplina dei termini processuali (la quale effettivamente distingue tra termini perentori e ordinatori solo per quanto riguarda il regime della possibilità di proroga, non per quanto riguarda gli effetti del mancato rispetto del termine). Ma, allora, in mancanza di un'esplicita e specifica previsione di inammissibilità, neppure esiste una disciplina



generale cui fare riferimento per giustificare la sanzione di decadenza per il mancato rispetto del termine. Proprio il fatto che la fissazione del termine sia affidata dalla legge al liquidatore, e non al giudice, induce a pensare che non si tratti di un termine processuale. Da questo punto di vista, è effettivamente significativo il confronto con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che, nel momento in cui ha introdotto l'esplicita inammissibilità della domanda presentata dopo la scadenza del termine, ha anche attribuito al giudice il potere di fissare il termine, inserendolo nel decreto che apre la procedura (art. 270, comma 1, lett. d). Ed è proprio questo cambiamento che esclude in radice qualsiasi possibilità di interpretare la legge attualmente vigente alla luce del C.C.I.I., nel senso di trovare nel codice quella sanzione di decadenza che non è esplicitata nella legge n° 3 del 2012. Infatti, non sarebbe logico attribuire oggi una certa valenza al termine fissato dal liquidatore perché quella valenza sarà attribuita domani al termine fissato dal giudice.

È appena il caso aggiungere che non si può certo considerare un argomento sistematico in favore dell'inammissibilità la constatazione che, negandola, il mancato rispetto del termine resterebbe privo di conseguenze. Infatti, da un lato, una volta che la legge ha fatto la scelta dell'ammissione al passivo solo su domanda del creditore, la fissazione del termine risulta necessaria quale indicazione del dies a quo per la predisposizione del progetto di stato passivo; dall'altro lato, lo stesso codice di procedura civile fissa termini il cui mancato rispetto non ha conseguenze processuali e non impedisce il successivo compimento dell'atto (tali sono, in genere, i termini fissati per il deposito dei provvedimenti del giudice).

La constatazione dell'inesistenza di una disposizione specifica o di una norma implicita che comporti l'inammissibilità della domanda presentata dal creditore dopo la scadenza del termine a tal fine fissato dal liquidatore è sufficiente, nel caso di specie, per motivare l'accoglimento del reclamo, senza alcuna necessità di ricorrere



all'applicazione analogica delle norme sulle domande tardive nel fallimento. Infatti, la domanda di [REDACTED] pervenne alla liquidatrice prima che essa avesse predisposto il progetto di stato passivo, nel quale, infatti, quella domanda venne inserita, sia pure al solo fine di proporre l'esclusione, in quanto tardiva. Non essendoci decadenza, lo stato passivo avrebbe potuto e dovuto essere progettato e formato inserendovi anche il credito dell'odierna reclamante. Sono dunque irrilevanti, ai fini della decisione da assumere in questo caso, il problema dell'assenza di qualsiasi riferimento alle domande tardive nella legge n° 3 del 2012 e il conseguente tema della possibilità di considerare tale assenza una lacuna da colmare, eventualmente ricorrendo alla legge fallimentare, problema e tema che si sarebbero posti solo se la domanda fosse stata proposta dopo la comunicazione "agli interessati" del progetto di stato passivo, che dà a tutti i creditori la possibilità di fare "osservazioni" (non solo sull'ammissione del proprio credito, ma anche su quella dei creditori concorrenti) e che prelude alla "definitiva formazione del passivo" (art. 14-octies).

Le parti non hanno avanzato richiesta di rifusione delle spese di lite e, del resto, l'assoluta novità della questione e l'oggettiva ambiguità del dato normativo ne giustifica l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il tribunale:

in accoglimento del reclamo, provvede alla definitiva formazione dello stato passivo, disponendo che vi sia inserito anche il credito ipotecario di [REDACTED]

[REDACTED], come richiesto;  
compensa le spese di lite.

Udine, 29/6/2020.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

